



COPIA

Verbale di deliberazione N. 11 della Commissione amministratrice

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ART. 6 DELL'ACCORDO SINDACALE PER LA PARTE ECONOMICA DEL TREIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE IN RIFERIMENTO ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

L'anno **2024**, addì **30** del mese di **gennaio** alle ore **18:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Assente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

Richiamata la deliberazione di Commissione amministratrice n. 13 del 22/03/2023 con cui si è preso atto che in data 13/02/2023 è stato sottoscritto l'Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali, Area non dirigenziale per la corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 ad esclusione dell'articolo 6 riguardante la procedura per le progressioni orizzontali per il personale che abbia maturato i requisiti previsti alle date indicate sul quale dovrà esprimersi e per il quale l'A.Pr.A.N. ha subordinato l'efficacia della propria sottoscrizione all'esito positivo della procedura di verifica;

preso atto che con nota di data 03/11/2023 acquisita al prot. n. 2722 il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato che il 23/10/2023 l'A.Pr.A.N. ha reso noto che il Collegio dei revisori dei conti ha dato parere favorevole all'art. 6, vista anche l'approvazione dell'art. 11 co. 20 della L.P. 9/2023, non impugnata nei termini di legge;

ritenuto che, in applicazione del CCPL e ad integrazione della succitata deliberazione n. 13/2023, appare necessario adottare un provvedimento con il quale prendere atto dell'intervenuto parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e della validità, efficacia e applicabilità dell'art. 6 dell'Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali, Area non dirigenziale;

preso atto che l'art. 6 dell'Accordo in oggetto prevede le seguenti ipotesi di progressioni orizzontali:

1. la progressione orizzontale dalla prima alla seconda posizione retributiva:
 - a decorrere dall'01.01.2019 a favore dei dipendenti che hanno maturato i requisiti prescritti al 31/12/2018;
 - a decorrere dall'01.01.2020 a favore dei dipendenti che hanno maturato i requisiti prescritti al 31/12/2019;
 - a decorrere dall'01.01.2021 a favore dei dipendenti che hanno maturato i requisiti prescritti al 31/12/2020;
 - a decorrere dall'01.01.2022 a favore dei dipendenti che hanno maturato i requisiti prescritti al 31/12/2021;
 - a decorrere dall'01.01.2023 a favore dei dipendenti che hanno maturato i requisiti prescritti al 31/12/2022;
2. per tutte le altre progressioni orizzontali:
 - a decorrere dall'01.01.2022 a favore dei dipendenti che hanno maturato i requisiti prescritti al 31/12/2021;
 - a decorrere dall'01.01.2023 a favore dei dipendenti che hanno maturato i requisiti prescritti al 31/12/2022;

preso atto che i requisiti previsti dalle norme contrattuali per poter accedere alle procedure di progressione orizzontali sono indicati come segue:

1. Il dipendente deve essere collocato senza soluzione di continuità nella posizione retributiva precedente per almeno 5 anni, con le seguenti precisazioni:
 - a. vengono considerati i periodi di servizio a tempo indeterminato;
 - b. nel caso di stabilizzazione di dipendente a tempo determinato ai sensi della L.P. 15/2018 o della L.P. 18/2017, il periodo di servizio a tempo determinato ulteriore rispetto ai 36 mesi richiesti per la stabilizzazione viene considerato come periodo valido per la

progressioni;

c. Vengono considerati solo i periodi di servizio senza soluzione di continuità

d. I periodi di servizio a tempo parziale non vengono riproporzionati e sono valutati per intero.

e. Vengono considerati sia i periodi di servizio presso l'ente di attuale inquadramento, sia i periodi di servizio a tempo indeterminato nei medesimi o superiori livelli e categorie degli Enti pubblici destinatari dei contratti collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall'accordo di data 25 settembre 2003 o presso altri enti dai quali il personale è transitato per processi di mobilità o a seguito del trasferimento di competenze. Per i soli dipendenti comunali, sono considerati anche i periodi di servizio a tempo indeterminato presso società di gestione di servizi pubblici.

f. Vengono computati esclusivamente i periodi utili ai fini giuridici ed economici. Sono considerati periodi utili ai fini giuridici ed economici i periodi di servizio effettivo, incluse ferie e riposi, nonché tutti i periodi di assenza dal servizio per i quali è prevista la retribuzione piena o parziale, per i quali è previsto il versamento di contributi previdenziali e comunque tutti i periodi espressamente indicati come utili da disposizioni di legge.

2. Il dipendente non deve aver ricevuto sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto o valutazioni negative, precisando che:

a. per il solo caso di passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva, gli anni nei quali sono presenti sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto o valutazioni negative non vengono considerati ai fini della maturazione dei requisiti di anzianità e comportano un ritardo di un anno nella progressione orizzontale. In applicazione del principio generale di cui all'art. 7 L. 300/1970, le sanzioni disciplinari possono essere tenute in considerazione solo con riferimento agli ultimi due anni valutati, mentre le valutazioni negative sono rilevanti con riferimento a tutti gli anni da considerare per la maturazione del requisito di anzianità.

b. Nel caso di passaggio a posizioni superiori alla seconda, la presenza di sanzioni disciplinari o di valutazioni negative nei due anni precedenti al passaggio di posizione economica ha come effetto l'esclusione del dipendente dalla procedura e non il mero stralcio degli anni interessati da sanzioni o valutazioni negative.

3. L'attribuzione della posizione retributiva superiore avviene a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

atteso che si procederà al conteggio degli arretrati spettanti agli aventi diritto alle progressioni economiche per la successiva liquidazione sul bilancio di previsione 2024;

ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 176 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, alla presa d'atto dell'accordo in oggetto, nel testo allegato alla presente quale parte integrante ed essenziale;

richiamata la L.P. 09/12/2015 n. 18, che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 03/08/2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione

autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed int.;
- il CCPL 2016 – 2018 dd 01 ottobre 2018, Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale, sottoscritto in data 27 gennaio 2020;
- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23.10.1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;
- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;
- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24.02.2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 11 di data 21/12/2024 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2024-2025-2026;
- la deliberazione n. 3 di data 11/01/2024, immediatamente esecutiva, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2025-2026;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della Rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

delibera

1. ad integrazione della deliberazione di Commissione amministratrice n. 13 del 22/03/2023 di presa d'atto dell'Accordo di data 13/02/2023 per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali, Area non dirigenziale, di prendere atto dell'intervenuto parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e, conseguentemente, della validità, efficacia e applicabilità dell'art. 6 dell'Accordo stesso e relativo alla corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale;
2. di demandare a successivo atto dirigenziale la quantificazione della relativa spesa e conseguenti impegni finanziari ai fini dell'attuazione dell'art. 6 "Progressioni orizzontali" di cui all'accordo concernente la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 13 febbraio 2023;
3. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperi

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 31/01/2024 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 11/02/2024

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher